

SUPSI

Regolamento per il Bachelor (Laurea di primo livello)

Approvato dal Consiglio della SUPSI il 13 dicembre 2013.

Versione 1 - 13.06.2014

Versione 2 - 10.10.2014

Versione 3 - 19.06.2015

Versione 4 - 24.06.2016

Versione 5 - 05.07.2017 (approvato dalla Direzione della SUPSI - su delega del Consiglio della SUPSI, come da decisione del 23.06.2017)

Art. 1. Campo d'applicazione

- 1.1 Questo regolamento si applica a tutti i Bachelor (laurea di primo livello) conferiti presso i Dipartimenti della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI).
- 1.2 In difetto di regolamenti propri delle Scuole affiliate, analoghi principi si applicano ai Bachelor conferiti dalle Scuole affiliate alla SUPSI.⁹
- 1.3 Ogni Dipartimento della SUPSI emana direttive di applicazione del presente regolamento a titolo di complemento del regolamento stesso. Tali direttive di applicazione hanno quale scopo quello di definire condizioni proprie dei corsi di laurea da esso gestiti.
- 1.4 Le direttive dipartimentali sono approvate dalla Direzione della SUPSI.
- 1.5 Il genere maschile è usato per designare persone, denominazioni professionali e funzioni indipendentemente dal sesso.

Art. 1^{bis} Patto formativo SUPSI

La reciprocità dei rapporti tra l'Istituzione e il corpo studentesco è esplicitata nel Patto formativo SUPSI. È compito di tutti gli studenti prenderne visione e osservarne le disposizioni.¹¹

Art. 2. Piani di studio

- 2.1 Il piano di studio allestito dal Dipartimento illustra obiettivi e modalità didattiche di ciascun corso di laurea che portano a conseguire un determinato titolo e dei suoi moduli.
- 2.2 Le prestazioni dello studente sono espresse, per ogni modulo certificato, in crediti di studio, secondo le regole generalmente valide nell'European Credit Transfer System (ECTS).
- 2.3 Il Bachelor è conferito a certificazione avvenuta dei moduli prescritti dal piano di studio e corrispondenti a 180 crediti. I piani di studio e la loro applicazione possono essere modificati, fatti salvi i diritti acquisiti dallo studente.
- 2.4 Crediti conseguiti in altri corsi di laurea o in altre scuole sono riconosciuti nella misura in cui certificano il raggiungimento di obiettivi di formazione del corso di laurea scelto.

Art. 3. Durata

- 3.1 I 180 crediti per ottenere il Bachelor possono essere conseguiti durante 6 semestri al minimo (8 semestri per lo studio organizzato parallelamente all'esercizio di un'attività professionale e per lo studio organizzato secondo il modello Part-time).¹²
- 3.2 La durata minima può essere ridotta a seconda dei crediti conseguiti prima dell'iscrizione al corso di laurea e riconosciuti.
- 3.3 Lo studente è escluso dal corso di laurea quando non consegue tutti i crediti necessari entro 10 semestri (12 semestri per lo studio organizzato parallelamente all'esercizio di un'attività professionale o secondo il modello Part-time)¹³. Le direttive di applicazione dipartimentali possono in aggiunta prescrivere l'esclusione dal corso di laurea dello studente che non consegue un numero minimo di crediti entro determinate tappe semestrali o in relazione ai motivi che hanno condotto alla valutazione insufficiente di un modulo, oppure prescrivere ulteriori condizioni particolari.
- 3.4 Sono esclusi dal computo i semestri di congedo autorizzato.

Art. 4. Valutazione

- 4.1 Ogni modulo comporta una valutazione dello studente mediante prove di certificazione.
- 4.2 Il credito è certificato se la valutazione è almeno sufficiente. In caso contrario nessun credito è certificato.
- 4.3 Se il piano di studio lo prevede, la valutazione di parti di un modulo può essere considerata ai fini di certificazioni successive.
- 4.4 La valutazione sufficiente è espressa:
 - a. quando possibile con la scala relativa, secondo il rango su 100 studenti che conseguono il credito:
 - A dal 1° al 10°;
 - B dall'11° al 35°;
 - C dal 36° al 65°;
 - D dal 66° all'90°;
 - E dal 91° al 100°.
 - b. negli altri casi, con la nota da 4 a 6, di cui il 6 rappresenta la nota massima e il 4 la sufficienza;
 - c. col solo giudizio: certificato.
- 4.5 Nel certificare un modulo ai fini dell'ECTS le note sono trasposte possibilmente nella scala relativa.
- 4.6 Se il modulo è certificato, non è possibile ripetere le prove per migliorare la valutazione.
- 4.7 La valutazione insufficiente è espressa con:
 - a. FX – credito conseguibile con un lavoro o una prova di certificazione supplementari;
 - b. F – credito conseguibile ripetendo la prova di certificazione o il modulo;
 - c. col solo giudizio: non certificato.

Art. 5. Prove di certificazione

- 5.1 Le certificazioni avvengono durante il semestre nel quale il modulo si svolge o in una sessione di prove successiva.
- 5.2 Lo studente iscritto al modulo lo è di regola anche alle relative prove di certificazione. Eventuali prescrizioni particolari al riguardo sono espresse nelle direttive di applicazione dipartimentali.
- 5.3 L'abbandono ingiustificato di un modulo o l'assenza ingiustificata alle prove comportano una valutazione insufficiente (F). I Dipartimenti hanno facoltà di prevedere quale ulteriore conseguenza la non ammissione alle prove di certificazione.⁷
- 5.4 L'assenza alle prove va giustificata in forma scritta appena noto il motivo; se la giustificazione è accettata la prova viene svolta in una sessione successiva.
- 5.5 Il responsabile della formazione, rispettivamente il responsabile Bachelor, può prevedere su espressa domanda dello studente con disabilità o con disturbi specifici dell'apprendimento, misure di adeguamento della prova o modalità diverse di certificazione. A seguito di un colloquio, e previa presentazione di un attestato che ne comprovi le difficoltà ed espliciti la natura, il tipo e l'intensità delle relative misure adottate in precedenza in ambito formativo, potranno essere identificate ed adottate misure individualizzate.¹¹

7 Modificato con decisione CSUPSI del 10.10.2014.

9 Modificato con decisione CSUPSI del 19.06.2015.

11 Introdotto con decisione CSUPSI del 24.06.2016.

12 Modificato con decisione DIRSUPSI del 05.07.2017.

13 Modificato con decisione DIRSUPSI del 05.07.2017.

Art. 6. Ripetizioni

- 6.1** Lo studente può ripetere la certificazione di un modulo al massimo due volte, iscrivendosi a sessioni successive, secondo le modalità e le condizioni fissate dal piano di studio e dalle direttive di applicazione dipartimentali. Esaurite tali possibilità lo studente è escluso dal corso di laurea.
- 6.2** La tesi di Bachelor può essere ripetuta una sola volta; la seconda valutazione insufficiente comporta l'esclusione dal corso di laurea.
- 6.3** Se le prestazioni dello studente lo giustificano, la Direzione del Dipartimento può concedere la sostituzione di crediti mancanti con altri dell'offerta formativa; questa possibilità è esclusa per la tesi di Bachelor.

Art. 7. Prerequisiti

Il piano di studio può prescrivere che l'accesso a taluni moduli sia subordinato alla certificazione di altri, eventualmente precisando se l'accesso è possibile con una valutazione FX, fatto salvo il recupero del credito.

Art. 8. Cambio di corso di laurea

L'iscrizione a un diverso corso di laurea o indirizzo di studi va chiesta in forma scritta dopo avere preso atto dei crediti riconosciuti e di quelli mancanti per poterlo concludere.

Art. 9. Sanzioni disciplinari

Comportamenti scorretti e infrazioni alle disposizioni della SUPSI (sono considerate infrazioni alle disposizioni SUPSI: il mancato pagamento della tassa semestrale, la mancanza di disciplina, atti vandalici e/o danni arrecati alla SUPSI, l'indebito utilizzo dell'account e di Internet, e altro) possono comportare, secondo la gravità, l'ammonizione, l'allontanamento da moduli o prove, la revoca di crediti, la sospensione, l'esclusione dal corso di laurea e l'esclusione dalla SUPSI.⁸⁻¹⁴

Art. 10. Frode e plagio

- 10.1** Ogni frode, plagio, rispettivamente ogni tentativo di frode o di plagio, sono registrati nella pagella. Tale registrazione equivale al mancato superamento della prova cui fa riferimento.
- 10.2** La Direzione del Dipartimento può decretare d'ufficio la non acquisizione di tutte le prove di certificazione svolte dallo studente durante la sessione d'esame in cui si è prodotto un caso di cui al capoverso 1.
- 10.3** Dietro segnalazione da parte della Direzione del Dipartimento di gravi casi di frode o plagio, il Direttore generale della SUPSI può pronunciare l'esclusione dello studente dalla SUPSI o la revoca del titolo di studio.

Art. 11. Ammissione e riammissione al corso di laurea¹⁰

- 11.1** L'ammissione e l'immatricolazione al Bachelor sono definite dal Regolamento per la procedura di ammissione e l'immatricolazione al Bachelor della SUPSI (laurea di primo livello) del 13 dicembre 2013, e dalle relative Direttive di applicazione emanate dai vari Dipartimenti SUPSI.
- 11.2** Trascorsi 5 anni accademici dall'esclusione da un corso di laurea, lo studente può formulare domanda di nuova ammissione allo stesso. Le condizioni, e la relativa procedura, sono definite dall'apposito Regolamento per la procedura di ammissione e l'immatricolazione al Bachelor della SUPSI (laurea di primo livello) del 13 dicembre 2013, e dalle relative Direttive di applicazione emanate dai vari Dipartimenti SUPSI.
- 11.3** Le condizioni, e la relativa procedura, per la richiesta di riammissione al corso di laurea a seguito di abbandono sono definite dall'apposito Regolamento per la procedura di ammissione e l'immatricolazione al Bachelor della SUPSI (laurea di primo livello) del 13 dicembre 2013, e dalle relative Direttive di applicazione emanate dai vari Dipartimenti SUPSI.

Art. 12. Competenze

- 12.1** La certificazione compete al o ai docenti responsabili del modulo.
- 12.2** Ogni altra applicazione di questo regolamento compete all'organo designato dal Dipartimento. In difetto di specifica designazione (delegato o commissione per gli esami, ecc.), la competenza è del Direttore del Dipartimento.

Art. 13. Contenzioso

- 13.1** Contro le decisioni dei docenti è possibile il reclamo al Dipartimento. Lo stesso va presentato, in forma scritta e succintamente motivato, entro 15 giorni dalla notifica della decisione.¹
- 13.2** Contro le decisioni del Dipartimento di natura disciplinare, o che comportano la mancata certificazione di un credito non rimediabile entro breve termine, o che comportano un pregiudizio irrimediabile, è possibile il ricorso al Direttore generale della SUPSI. Lo stesso va presentato, in forma scritta e succintamente motivato, entro 15 giorni dalla notifica della decisione.²
- 13.3** Contro le decisioni del Direttore generale della SUPSI è dato il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo del Tribunale di appello. È applicabile la Legge sulla procedura amministrativa.³
- 13.4** ...⁴
- 13.5** ...⁵
- 13.6** I termini stabiliti dalla legge o fissati dall'Autorità non sono sospesi dalle ferie giudiziarie.⁶

1 Modificato con decisione CSUPSI del 13.06.2014.

2 Modificato con decisione CSUPSI del 13.06.2014.

3 Modificato con decisione CSUPSI del 13.06.2014.

4 Abrogato con decisione CSUPSI del 13.06.2014.

5 Abrogato con decisione CSUPSI del 13.06.2014.

6 Introdotto con decisione CSUPSI del 13.06.2014.

8 Modificato con decisione CSUPSI del 10.10.2014.

10 Modificato con decisione CSUPSI del 19.06.2015.

14 Modificato con decisione DIRSUPSI del 05.07.2017.

Art. 14. Entrata in vigore

- 14.1** Questo regolamento entra in vigore il 05.07.2017 e sostituisce il precedente del 24.06.2016.
- 14.2** Per il titolo conferito valgono in ogni caso le disposizioni federali.

La Direzione della SUPSI il 05.07.2017

Il Presidente del Consiglio, Alberto Petruzzella
Il Direttore generale della SUPSI, Franco Gervasoni